

**Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione della disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa da parte di coloro che intendono esercitare una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.**

Rep. atti n. \_\_\_\_ /CSR del \_\_\_\_\_.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

**Nella seduta del \_\_\_\_\_**

**VISTO** l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale stabilisce che Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

**VISTO** l'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto legge 13 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

**VISTO** l'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;

**VISTO** l'art. 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, recante *"Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero"* ed in particolare il comma 1, il quale, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario, fino al 31 dicembre 2025, consente l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero;

**VISTO** il comma 2 del medesimo articolo 15, il quale dispone che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione 26 maggio 2023 n. 56, con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, debba essere definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1;

**ACQUISITO**, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

**SANCISCE INTESA**

ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla definizione della disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in attuazione dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 56;

CONSIDERATA l'urgenza, superata l'emergenza pandemica, di affrontare l'attuale carenza di personale sanitario e socio-sanitario da impiegare presso le strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate con i servizi sanitari regionali, o private, incluse quelle del Terzo settore e di disciplinare compiutamente in modo coerente ed uniforme sul territorio nazionale l'esercizio professionale secondo il regime temporaneo speciale previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 56;

TENUTO CONTO delle prerogative e dei compiti delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie e dei relativi Ordini provinciali, quali organi sussidiari dello Stato, in relazione alla tutela degli interessi pubblici garantiti dall'ordinamento con riferimento all'esercizio professionale, così come previsto dalla legge n. 3/2018;

CONSIDERATA la necessità imprescindibile di garantire sia la qualità dell'assistenza e delle prestazioni erogate dagli operatori reclutati temporaneamente, sia la sicurezza degli assistiti, facendo ricorso all'individuazione di precisi requisiti e condizioni che gli interessati debbono possedere e soddisfare per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

CONSIDERATO il comune intento delle Regioni e delle Province autonome nonché delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie di collaborare responsabilmente per apportare il reciproco concorso nell'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, al fine di soddisfare l'interesse generale al presidio e al mantenimento dell'elevata qualità delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie erogate alla collettività, mediante la definizione di un quadro unitario in cui si inseriscono disposizioni minime ed essenziali;

CONSIDERATE l'eccezionalità e la temporaneità delle disposizioni nazionali derogatorie che impongono la definizione di soluzioni altrettanto eccezionali e nuove rispetto alla disciplina vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali estere delle professioni sanitarie, ma indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi posti;

CONSIDERATA l'esigenza, pertanto, di istituire degli elenchi speciali straordinari presso gli Ordini provinciali delle professioni sanitarie, ai quali dovranno iscriversi coloro che sono in possesso di una qualifica professionale conseguita in un Paese straniero, non riconosciuta dal Ministero della Salute e che, sulla base dell'articolo 15 del decreto-legge n. 34/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2023, intendono svolgere le attività professionali ascritte ai profili delle professioni sanitarie di riferimento;

RITENUTO che il citato 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, quale norma derogatoria, nel consentire l'esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, è al tempo stesso costitutivo di obblighi che conformano e governano l'esercizio della professione sanitaria in Italia;

RITENUTO conseguentemente di istituire, altresì, gli elenchi speciali straordinari per le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario presso gli Ordini provinciali delle professioni sanitarie;

RITENUTO NECESSARIO configurare un *iter* procedimentale volto alla verifica del possesso delle qualifiche professionali corrispondenti rispettivamente alle professioni che si intende esercitare e alla conseguente iscrizione nei suddetti elenchi speciali;

SENTITE le Federazioni Nazionali delle professioni sanitarie;

ACQUISITA, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del ..... REP/ATTI n.....;

**SI CONVIENE:**

**Art. 1 Commissione per la verifica del possesso delle qualifiche professionali necessarie**

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio-sanitario, individuano le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l'attività lavorativa nel territorio della Regione o Provincia autonoma presso cui i medesimi hanno fatto richiesta.
2. Presso ogni Regione e Provincia Autonoma è istituita una apposita Commissione composta da esperti della Regione o della Provincia Autonoma di riferimento, da un unico rappresentante indicato congiuntamente dagli Ordini provinciali competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da un rappresentante indicato congiuntamente dagli Atenei con sede nella Regione o Provincia interessata o dagli Atenei di riferimento, in relazione al corso di studi di riferimento. La composizione della Commissione potrà essere integrata di volta in volta in base alle necessità rilevate.
3. La Commissione, che si avvale del supporto amministrativo delle Regioni e Province autonome o di altri enti da loro delegati, ha il compito di verificare il possesso dei requisiti che gli interessati devono possedere alla presentazione dell'istanza volta all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa, previa iscrizione negli elenchi speciali straordinari di cui al successivo articolo 2.
4. Le modalità di presentazione dell'istanza e i documenti, ulteriori a quelli previsti dal successivo articolo 5, che dovranno essere allegati, nonché la forma degli stessi, sono definiti dalle Commissioni.
5. L'attività istruttoria, svolta dalla Commissione, si conclude entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo, con l'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego alla successiva iscrizione agli elenchi speciali straordinari. Gli Ordini provinciali delle professioni sanitarie di cui alla legge n. 3 del 2018, entro i successivi trenta giorni, provvedono ad iscrivere gli interessati negli elenchi speciali straordinari.
6. L'iscrizione nell'elenco speciale straordinario consente all'interessato di esercitare l'attività lavorativa nella corrispondente qualifica professionale presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, esclusivamente all'interno del territorio della Regione o della Provincia autonoma presso cui è istituita la Commissione, salvo diversi accordi tra le Regioni e le Province autonome interessate.
7. Nel caso in cui più Regioni e Province autonome, qualora sussistano ragioni di opportunità, di economicità, nonché di efficienza dell'azione amministrativa, ritengono di costituire un'unica Commissione, la composizione può essere integrata con rappresentanti delle altre Regioni e Province Autonome coinvolte. L'interessato può scegliere di esercitare temporaneamente l'attività professionale in una delle Regioni e Province autonome rappresentate nella Commissione stessa, previa iscrizione all'Ordine provinciale competente.
8. La Commissione, nell'esaminare qualifiche professionali conseguite all'estero che non equivalgono alle corrispondenti qualifiche abilitanti all'esercizio della professione sanitaria in Italia, ma che sono equiparabili alla qualifica professionale riferita agli operatori di interesse sanitario, può valutare e ammettere tali operatori all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in Italia, previa iscrizione all'elenco speciale straordinario, tenuto dall'Ordine provinciale di riferimento.

## **Art. 2 Elenchi speciali straordinari per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa**

1. Sono istituiti presso gli Ordini provinciali delle professioni sanitarie di cui alla legge n. 3 del 2018 gli elenchi speciali straordinari corrispondenti ad ogni profilo afferente alle professioni sanitarie previste dall'ordinamento italiano.
2. E', altresì, istituito presso gli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche l'elenco speciale straordinario degli operatori socio sanitari.

3. Negli elenchi speciali straordinari delle professioni sanitarie di cui al comma 1, in aggiunta alla qualifica professionale, potranno essere annotati i titoli delle specializzazioni mediche, odontoiatriche, dei veterinari, dei chimici, dei fisici, dei biologi, dei farmacisti e degli psicologi, eventualmente posseduti.

4. L'iscrizione agli elenchi speciali straordinari è condizione per l'esercizio dell'attività lavorativa, in qualunque forma giuridica svolta, da parte di coloro che sono in possesso di una qualifica professionale sanitaria conseguita presso un Paese estero, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 34/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2023, in deroga al riconoscimento della qualifica professionale riferito ad una professione sanitaria o ad un operatore di interesse sanitario.

5. La tenuta degli elenchi speciali straordinari da parte degli Ordini, le iscrizioni e le cancellazioni dall'elenco stesso, seguono le disposizioni previste al riguardo dalla legge n. 3/2018 per gli albi, per quanto compatibili con il presente atto.

6. Gli elenchi speciali straordinari di cui ai commi 1 e 3 cessano la loro vigenza con la cessazione dell'efficacia dell'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 56.

### **Art. 3 Obblighi degli iscritti all'elenco speciale straordinario delle professioni sanitarie**

1. Agli iscritti all'elenco speciale straordinario delle professioni sanitarie si applica la medesima disciplina prevista dall'ordinamento per gli iscritti agli Ordini delle medesime professioni sanitarie, in particolare:

a) le sanzioni, i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi del decreto legislativo CpS 233 del 1946, come novellato dalla legge n. 3/2018;

b) il codice deontologico della professione sanitaria;

c) l'obbligo di aggiornamento per rispondere ai bisogni degli assistiti, alle esigenze del SSN e al proprio sviluppo professionale, acquisendo i crediti formativi ECM previsti;

d) l'iscrizione presso l'ente o la cassa di previdenza, ove prevista, e il versamento dei relativi contributi in base alla tipologia del rapporto professionale;

e) l'obbligo di idonea copertura assicurativa per responsabilità professionale;

f) possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.

### **Art. 4 Oneri iscrizione elenchi speciali straordinari**

1. Il contributo annuo per l'iscrizione all'elenco speciale straordinario delle professioni sanitarie è pari alla tassa di iscrizione annua deliberata dall'assemblea per gli iscritti agli Ordini.

2. L'onere annuo per l'iscrizione all'elenco speciale straordinario degli operatori di interesse sanitario è determinato dagli Ordini professionali di riferimento.

### **Art. 5 Presentazione dell'istanza - Requisiti.**

1. Per l'iscrizione agli elenchi speciali straordinari necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa in deroga al riconoscimento della qualifica professionale riferita ad una professione sanitaria o ad un operatore di interesse sanitario, deve essere presentata apposita istanza alla Commissione regionale di cui all'articolo 1.

2. L'istanza deve essere prodotta dall'interessato, in alternativa è possibile la delega a persona fisica o giuridica che segue anche la relativa istruttoria.

3. Per la presentazione dell'istanza, l'interessato deve:

a) possedere un titolo di studio/qualifica professionale sanitaria corrispondente, l'eventuale ulteriore titolo di specializzazione, nonché il certificato di iscrizione all'ordine professionale dello Stato di provenienza, ove previsto;

b) avere la residenza in Italia se cittadino di un Paese dell'Unione Europea, della Confederazione svizzera o nell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein);

c) conoscere la lingua italiana. La verifica della conoscenza della lingua italiana è svolta dall'Ordine professionale anche attraverso l'attestazione di apposita documentazione. Per la Provincia autonoma di Bolzano è richiesta la conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca; per la Regione Valle d'Aosta è richiesta la conoscenza della lingua italiana o della lingua francese. In relazione alla conoscenza della lingua italiana, si richiama la deroga prevista al riguardo dall'art. 25-bis del decreto legge del 27/01/2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 28/03/2022, n. 25, per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o crocieristiche nazionali adibite alla navigazione marittima. Per tali operatori l'eventuale iscrizione all'elenco speciale straordinario prescinde dalla verifica della conoscenza della lingua italiana.

4. I documenti essenziali che devono essere prodotti unitamente all'istanza sono i seguenti:

a) se l'interessato ha conseguito la qualifica professionale sanitaria e l'eventuale ulteriore titolo di specializzazione in un Paese dell'Unione Europea, nella Confederazione svizzera o nell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), gli attestati di conformità di cui alla direttiva 2005/36/CE, rilasciati dalle competenti Autorità del Paese di origine;

b) se l'interessato ha conseguito la qualifica professionale sanitaria e l'eventuale titolo di specializzazione in un Paese extracomunitario, le dichiarazioni di valore rilasciate dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato in cui sono stati conseguiti, che attestino, tra l'altro, che il soggetto richiedente è abilitato o che i titoli sono abilitanti all'esercizio della professione;

c) per i soggetti a cui è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato politico o di altro istituto di protezione umanitaria è riconosciuta la qualifica espressamente certificata dal passaporto europeo delle qualifiche dei rifugiati (EQPR) ovvero deve essere presa in considerazione la documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o dell'attività riferita agli operatori socio-sanitari. Tale documentazione deve essere accompagnata da traduzione dichiarata conforme al testo in lingua originale oppure giurata presso un tribunale italiano;

d) attestato di onorabilità professionale rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda;

e) attestazione di non esistenza di impedimento di tipo penale all'esercizio della professione, rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda;

f) una dichiarazione riguardante l'eventuale presentazione di istanza di riconoscimento della qualifica professionale sanitaria posseduta al Ministero della Salute, da annotarsi presso l'elenco speciale straordinario.

5. Per lo svolgimento temporaneo dell'attività lavorativa è necessario il permesso di soggiorno che consente l'esercizio di attività lavorativa. Nelle more del rilascio del predetto permesso, ai fini della presentazione della domanda per la successiva iscrizione agli elenchi speciali straordinari, è sufficiente il visto, se cittadino di un Paese extra Unione Europea.

## **Art. 6 Valutazione del periodo di esercizio temporaneo ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.**

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica professionale da parte del Ministero della Salute potrà essere valutata l'esperienza lavorativa maturata in Italia dall'interessato a seguito del reclutamento temporaneo avvenuto in applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dell'articolo 6-bis del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e dell'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.
2. Il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero da parte del Ministero della Salute determina la cancellazione dall'elenco speciale straordinario delle professioni sanitarie o degli operatori socio-sanitari.
3. Per il conseguimento in Italia della qualifica professionale riferita ad un operatore socio-sanitario potrà essere valutata l'esperienza lavorativa maturata a seguito del reclutamento temporaneo avvenuto in applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dell'articolo 6-bis del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e dell'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34. L'ottenimento della qualifica determina la cancellazione dal rispettivo elenco speciale straordinario.

## **Art. 7 Regime transitorio – decorrenza obbligo di iscrizione agli elenchi speciali straordinari**

1. Le Regioni e le Province autonome che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto-legge n. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto legge 13 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge n.105/2021, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, hanno rilasciato ai richiedenti una comunicazione o altra modalità di riscontro di esito positivo o hanno istituito un elenco per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa, individuano specifiche modalità operative per l'iscrizione degli interessati negli elenchi speciali straordinari di riferimento, previa acquisizione della loro specifica adesione.
2. Per le Regioni e le Province autonome che non hanno istituito elenchi regionali o rilasciato comunicazioni di assenso in attuazione dell'articolo 13 del decreto-legge n. 17 marzo 2020, n. 18 e dell'articolo 6-bis del decreto-legge n.105/2021, o che non intendono avvalersi di quanto indicato al comma 1, provvedono i datori di lavoro pubblici, privati e del terzo settore, che alla data di entrata in vigore della presente intesa si avvalgono di personale reclutato temporaneamente in applicazione della precitata normativa, ad inoltrare apposita comunicazione alla Commissione di riferimento per l'iscrizione degli stessi presso gli elenchi speciali straordinari.
3. La comunicazione resa dal datore di lavoro di cui al comma 2 dovrà attestare che il reclutamento temporaneo è avvenuto nel rispetto delle norme di riferimento e dovrà includere l'assenso dell'interessato all'iscrizione negli elenchi speciali straordinari.
4. L'obbligo di iscrizione agli elenchi speciali straordinari decorre dall'emanazione dei provvedimenti attuativi regionali e provinciali che dovranno essere assunti entro tre mesi dall'adozione della presente intesa.

## **8. Accordi con soggetti esteri**

1. Le previsioni di cui alla presente intesa non si applicano alle Regioni e Province autonome che, alla data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano già sottoscritto accordi con soggetti esteri per il reclutamento di professionisti sanitari e sociosanitari, che operino in Italia, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.